



COMUNE DI CODIGORO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE LICENZE DI SALE-GIOCHI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 70 del 25/08/2009 e modificato
con Delibera di Consiglio Comunale N. 6/2012

INDICE

Art. 1 Definizione	pag. 3
Art. 2 Normativa	pag. 3
Art. 3 Licenza ed autorizzazione	pag. 3
Art. 4 Requisiti soggettivi	pag. 4
Art. 5 Requisiti oggettivi, caratteristiche dei locali. Parcheggi	pag. 4
Art. 6 Richiesta di licenza per l'apertura e documentazione a corredo	pag. 5
Art. 7 Prescrizioni	pag. 6
Art. 8 Richiesta di autorizzazione per il trasferimento e documentazione	pag. 7
Art. 9 Ampliamento o riduzione della superficie interna utile	pag. 8
Art. 10 Rappresentante	pag. 8
Art. 11 Controlli	pag. 9
Art. 12 Orari di esercizio	pag. 9
Art. 13 Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda	pag. 9
Art. 14 Sospensione volontaria dell'attività	pag. 10
Art. 15 Decadenza, sospensione e revoca della licenza	pag. 10
Art. 16 Sanzioni	pag. 11
Art. 17 Disposizioni transitorie	pag. 11
Art. 18 Attività complementari	pag. 11

Art. 1 – DEFINIZIONE

1. Ai sensi del presente regolamento per “**sala-giochi**” si intende un pubblico esercizio allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di almeno N. 10 apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke-box, ma sempre nel rispetto del rapporto tra il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 – comma 6° - de l T.U.L.P.S. e quelli di altre tipologie, nonché della superficie minima (area di vendita), prescritti dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, garante della legalità e della sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
2. Per “**area di vendita**” (o “superficie utile interna”) si intende la superficie dell’esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili.; non costituisce “area di vendita” quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Art. 2 – NORMATIVA

1. L’esercizio dell’attività di sala giochi è disciplinato, oltre che dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dal presente Regolamento, nonché da specifiche disposizioni normative statali [attualmente Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, recante “determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lett. b), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”, modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007].

Art. 3 – LICENZA ED AUTORIZZAZIONE

1. A norma dell’art.19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, l’apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti è subordinata al rilascio della licenza, disciplinata dall’articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n.773, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt.11, 12 e 92 dello stesso T.U.L.P.S..
2. L’**apertura** di nuove sale giochi ed il **trasferimento** di quelle esistenti sono subordinati, rispettivamente, al possesso della licenza o dell’autorizzazione rilasciate, nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento, dal Dirigente del competente settore comunale, che accerterà preventivamente l’adeguata sorvegliabilità del locale, ai sensi dell’art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635; l’**ampliamento** o la **riduzione** della superficie minima utile interna, fino al limite di cui al successivo art. 5, sono soggetti a preventiva comunicazione.
3. Il **termine** per l’istruttoria della pratica ai sensi della legge n. 241/90 e per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione viene fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di assunzione dell’istanza al protocollo generale, fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all’Amministrazione comunale.
4. Le licenze sono rilasciate a **tempo indeterminato** e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in esse indicate; l’esercizio dell’attività può essere temporalmente limitato dall’autorità sanitaria.

5. L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro sei mesi dal rilascio della licenza, pena la decadenza della medesima. Il Sindaco, per accertata necessità, potrà concedere un'ulteriore proroga non superiore ai sei mesi.
6. La cessazione dell'attività dovrà essere comunicata all'Ufficio competente entro 30 giorni dall'evento.
7. Sono escluse, dalla presente disciplina, le attività di spettacolo, trattenimenti o attrazioni definite "spettacoli viaggianti" ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Non possono ottenere la licenza di sala-giochi coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel caso di sussistenza di motivi ostativi previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti devono sussistere in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza.
3. La perdita dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza.

Art. 5 – REQUISITI OGGETTIVI. CARATTERISTICHE DEI LOCALI (UBICAZIONE, SUPERFICIE MINIMA). PARCHEGGI.

1. I locali destinati a sala-giochi devono:
 - a) essere **ubicati** in immobili la cui entrata sia direttamente prospiciente la pubblica via;
 - b) avere una **destinazione d'uso** conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in **osservanza del codice della strada** quando l'apertura dell'esercizio è richiesta in prossimità di incroci stradali di grande traffico, possedere i requisiti richiesti dalla normativa riguardante **l'igiene pubblica**, rispettare le norme in materia di **superamento delle barriere architettoniche**, per quanto riguarda l'accessibilità, rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di **inquinamento acustico**, rispettare la normativa vigente in materia di **prevenzione incendi** (qualora la capienza massima di persone ammesse nel locale non sia inferiore a 100= posti). Sia nel caso di nuova costruzione che nel caso di mutamento d'uso di immobili esistenti, che comportino un aumento di carico urbanistico, i locali devono essere dotati di parcheggio pertinenziale, nel rispetto delle dotazioni minime prescritte dagli strumenti urbanistici ed edilizi (P.R.G.- Regolamento Edilizio o P.S.C.- Regolamento Urbanistico Edilizio);
 - c) possedere i requisiti di **sorvegliabilità** (la licenza per l'apertura o l'autorizzazione al trasferimento di una sala-giochi può essere rifiutata quando la zona o il locale non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati);
 - d) avere una **superficie minima utile interna**, adibita all'attività di sala-giochi, di mq. 50=.
2. La superficie occupata dai giochi non deve superare l'80 % della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici, depositi, ripostigli, ecc....;

3. Non potranno, in ogni caso, essere concesse nuove licenze o autorizzazioni al trasferimento in locali ubicati nel raggio di metri 100= dai luoghi di culto, scuole, ospedali o luoghi di cura.

Art. 6 – RICHIESTA DI LICENZA PER L'APERTURA DI UNA SALA-GIOCHI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Nella **domanda** indirizzata al Sindaco, redatta in carta legale, tendente ad ottenere il rilascio di una licenza per l'**apertura** di una sala-giochi, l'interessato dovrà specificare quanto segue:
 - a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio (se già iscritto);
 - c) la superficie utile del locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
 - d) il numero ed il tipo di apparecchi da gioco che si intendono installare (per "tipologia di gioco" si intende quella individuata dall'art. 86 e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.), nulla-osta, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore.
2. A detta domanda dovranno essere allegati:
 - 1) estratto di mappa della zona di insediamento, con l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala-gioco e dei relativi servizi, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo;
 - 2) pianta planimetrica del locale, in scala 1/100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, indicante la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;
 - 3) relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo, sui locali e sull'impianto elettrico, che evidenzi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, e che l'attività da svolgersi consente il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente;
 - 4) certificato di conformità edilizia;
 - 5) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'impianto elettrico, resa da tecnico abilitato;
 - 6) dichiarazione del titolare, che attesti la capienza massima di persone ammesse nel locale (se è inferiore a 100= posti, non è soggetto al certificato di prevenzione incendi; diversamente, l'ottenimento di quest'ultimo è condizione necessaria per l'inizio o la prosecuzione dell'attività);
 - 7) autocertificazione, resa dal richiedente, attestante il possesso o meno dei requisiti morali richiesti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - 8) documentazione comprovante la disponibilità del locale, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare, registrato;
 - 9) atto costitutivo, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - 10) documentazione comprovante il possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale.

3. L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda.
4. Il rilascio materiale della licenza è, infine, subordinato alla consegna di regolare marca da bollo.
5. È facoltà dell'Ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o per motivi igienico-sanitari.

Art. 7 – PRESCRIZIONI

1. È fatto obbligo all'esercente:
 - a) di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda, previa comunicazione di inizio dell'attività;
 - b) di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti, vidimata dal Sindaco e rilasciata dal competente Settore comunale, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
 - c) di esporre, fuori dall'esercizio, l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI" ed un cartello, in modo ben visibile e leggibile, indicante l'orario di apertura e di chiusura della sala-giochi;
 - d) di destinare, al posizionamento dei giochi, uno spazio non superiore all'80 % della superficie utile interna; tale prescrizione comprende anche gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreti predetti;
 - e) di consentire, in ogni momento, agli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, le ispezioni ed i controlli necessari;
 - f) di collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio al normale spostamento degli avventori, specie in concomitanza di ingressi ed uscite;
 - g) di esporre, in modo ben visibile, nell'esercizio di sala-giochi ove viene esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, punto 5), lett. a) della L.R. n. 14/2003, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala-giochi;
 - h) di non apportare alcuna modifica all'attività prevalente di sala-giochi al fine di aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, se non preventivamente autorizzata;
 - i) di non esporre, in alcun modo, all'esterno della sala-giochi, un'insegna che pubblicizzi l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande;
 - j) di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

2. Senza specifica autorizzazione del Dirigente del settore competente è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio; è, in ogni caso, vietata la collocazione all'esterno di sedie e tavoli. Detta autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e di tutela della quiete pubblica. L'uso di tali attrezzature dovrà, comunque, cessare alle ore 23,00.
3. Trovano, inoltre, applicazione le ulteriori prescrizioni e limitazioni stabilite in provvedimenti dell'Amministrazione comunale, nonché quelle previste da specifiche disposizioni e normative statali.

Art. 8 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI UNA SALA-GIOCHI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Il trasferimento di un esercizio di sala-giochi è consentito in tutto il territorio comunale ed è subordinato al possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 5, fermo restando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4.
2. Nella **domanda** indirizzata al Sindaco, redatta in carta da bollo, tendente ad ottenere il rilascio di una autorizzazione per il **trasferimento** di una sala-giochi esistente, l'interessato dovrà specificare quanto segue:
 - a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio;
 - c) la superficie utile del nuovo locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
 - d) numero e tipo di apparecchi da gioco che si intendono installare (per "tipologia di gioco" si intende quella individuata dall'art. 86 e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.), nulla-osta, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore.
3. Detta domanda dovrà essere corredata di:
 - 1) estratto di mappa della zona di insediamento, con l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala-gioco e dei relativi servizi, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo;
 - 2) pianta planimetrica del locale, in scala 1/100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, indicante la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;
 - 3) relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo, sui locali e sull'impianto elettrico, che evidenzia il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, e che l'attività da svolgersi consente il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente;
 - 4) certificato di conformità edilizia;
 - 5) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'impianto elettrico, resa da tecnico abilitato;
 - 6) dichiarazione del titolare, che attesti la capienza massima di persone ammesse nel locale (se è inferiore a 100= posti, non è soggetto al certificato di prevenzione

incendi; diversamente, l'ottenimento di quest'ultimo è condizione necessaria per l'inizio o la prosecuzione dell'attività);

- 7) autocertificazione, resa dal richiedente, attestante il possesso o meno dei requisiti morali richiesti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - 8) documentazione comprovante la disponibilità del locale, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare, registrato;
 - 9) licenza di cui il titolare è in possesso, per la relativa annotazione;
 - 10) documentazione comprovante il possesso dei requisiti igienico-sanitari del nuovo locale.
4. L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda.
 5. È facoltà dell'Ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o per motivi igienico-sanitari.

ART. 9 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE INTERNA UTILE

1. Nella **denuncia** indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice, di **ampliamento** o di **riduzione** della **superficie interna utile** di una sala-giochi esistente, l'interessato dovrà specificare quanto segue:
 - a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio; la superficie utile del locale allo stato attuale e futuro.
2. A detta denuncia dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - 1) pianta planimetrica del locale e relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa allo stato futuro;
 - 2) certificato di conformità edilizia, ove necessario;
 - 3) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'impianto elettrico, resa da tecnico abilitato, ove necessario;
 - 4) documento comprovante la disponibilità della superficie annessa, in caso di ampliamento;
 - 5) documento comprovante il possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale ampliato o ridotto.
3. In caso di riduzione della superficie interna utile, la nuova superficie non potrà, in ogni caso, risultare inferiore alla minima stabilita dal precedente art. 5.
4. L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di denuncia.

Art. 10 – RAPPRESENTANTE

1. La licenza rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. è personale; l'attività può, comunque, essere condotta a mezzo di rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 dello stesso Testo Unico.
2. Il titolare di una sala-giochi può, pertanto, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso ed, inoltre, autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

Art. 11 – CONTROLLI

1. In qualsiasi momento il Dirigente del Settore competente può disporre tutti i tipi di accertamento atti a verificare se sussistono i requisiti e le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza.

Art. 12 – ORARI DI ESERCIZIO

1. Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, eventualmente diversificati per zone, sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Nella stessa ordinanza, o con altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
3. Il Sindaco potrà, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; potrà, altresì, fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Art. 13 – TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ DELL'AZIENDA

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4.
2. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la relativa denuncia al Comune.
3. Qualora, entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, l'interessato non comunichi l'inizio dell'attività, decade dal diritto di esercitarla. Il suddetto termine può essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.
4. La denuncia deve essere corredata dai seguenti documenti (a seconda che si tratti di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte):
 - a) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4;
 - b) contratto di cessione dell'azienda, registrato nei modi di legge;
 - c) copia dell'atto costitutivo, qualora il subentrante sia una società;
 - d) dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - e) originale della licenza del cedente;

- f) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
- g) autodichiarazione comprovante l'avvenuta denuncia di "successione";
- h) originale della licenza del defunto.

Art. 14 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Se il titolare della licenza intende interrompere l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Art. 15 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA

1. La licenza di cui all'art. 3 **decade**:
 - a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
 - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati casi di forza maggiore.
 - d) La licenza può essere **sospesa**:
 - e) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
 - f) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste nei citati decreti 27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007.
2. La licenza può essere **revocata**:
 - a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti oggettivi mancanti nei termini indicati;
 - b) quando la zona o il locale non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati;
 - c) qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno;
 - d) per ragioni di igiene;
 - e) in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla legge o dalla Autorità;
 - f) qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'Autorità nei termini dalla medesima stabiliti, salvo proroghe per accertata necessità;
 - g) per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - h) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

3. Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere – in relazione a particolari situazioni di fatto – la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.
4. È facoltà del Sindaco disporre, in qualsiasi momento, ispezioni per accertare la continuazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di polizia urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione.
5. La licenza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, nonché delle altre norme di legge in materia.

ART. 16 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Art.17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'adozione del presente Regolamento.
2. Gli esercizi già esistenti dovranno comunque adeguarsi alle norme di cui all'art. 7 – comma 1°, lett. i) e penultimo comma - del presente Regolamento entro 90= giorni dalla data di approvazione dello stesso.
3. Le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e decise in base alle disposizioni del presente Regolamento.

Art.18 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Nella sala-giochi può essere autorizzata, come attività secondaria e complementare, la somministrazione di alimenti e bevande, così come indicato all'art. 4 – comma 5 – lett. a) della L.R. n. 14 del 26 luglio 2003, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della stessa normativa.
2. Tale attività dovrà essere svolta esclusivamente all'interno del locale, su una superficie massima pari al 10% della superficie utile ma, in ogni caso, non superiore a mq. 9=..
3. La licenza di somministrazione di alimenti e bevande, essendo subordinata alla licenza della sala-giochi, viene revocata al cessare di quest'ultima.